



Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso
Servizi demografici

31047 Piazza Garibaldi 1

Tel. 0422 858906

<http://www.pontedipiave.com>

C.F. 80011510262

P.I. 00595560269

p.e.c.: protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

ACCORDO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dal 11/12/2014, la possibilità per i coniugi o ex coniugi di comparire davanti all'Ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati (almeno uno per parte) è facoltativa.

La procedura davanti all'Ufficiale di stato civile è rivolta **ESCLUSIVAMENTE** a tutte le coppie che:

- non hanno figli minori in comune
- non hanno figli maggiorenni in comune portatori di handicap grave
- non hanno figli maggiorenni in comune economicamente non autosufficienti

e a condizione che l'accordo non contenga "patti di trasferimento patrimoniale" produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

Dal 26/05/2015 per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da **almeno 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale**, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, **ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.**

Competente a ricevere l'accordo è l'Ufficio di stato civile del Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio civile (luogo in cui è stato celebrato)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
- Residenza di almeno uno dei coniugi

Considerata la rilevanza e la complessità degli adempimenti da svolgere, il servizio è effettuato su appuntamento.

Il giorno concordato, l'Ufficiale di stato civile riceve la dichiarazione di volontà, manifestata per iscritto e sottoscritta da tutti i componenti e fissa un nuovo appuntamento, al fine di favorire una riflessione sulla decisione di separarsi o di divorziare.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo) i coniugi o ex coniugi si devono presentare per confermare l'accordo.

La mancata comparizione, senza giustificato motivo, vale come rinuncia e mancata conferma della separazione o del divorzio.

